

# Riflessioni sul nuovo regime dell'onere della prova a carico del Fisco

di [Luciano Sorgato](#)

Pubblicato il 27 Giugno 2024

La recente riforma del contenzioso tributario ha chiarito le responsabilità in tema di onere della prova nel processo, enfatizzando l'importanza di un approccio più analitico e dettagliato. Nonostante la resistenza di certi orientamenti giurisprudenziali, ora si richiede che le prove siano circostanziate, non contraddittorie e sufficienti a supportare le pretese fiscali e le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, sostiene che nulla sia cambiato rispetto al passato, ma il legislatore intende eliminare i vantaggi non equi precedentemente concessi al fisco, promuovendo una maggiore equità processuale.

Il nuovo comma 5bis dell'art. 7, D. Lgs 546/1992 ha introdotto una versione letterale sull'onere della prova che senza più dubbi coordina il riparto della medesima nel processo tributario. Tuttavia, persistono le ostruzioni giurisprudenziali alla rimozione dei privilegi e scorciatoie probatorie ad ausilio dell'azione di verifica.

## Onere della prova: cosa dice l'Agenzia delle Entrate

### Continuità normativa nel riparto della prova

Le Agenzie delle Entrate, in raccordo con l'indirizzo ermeneutico (per il momento isolato) espresso dalla Corte di Cassazione con la [sentenza n. 31878 del 27/10/2022](#), sono solite a sottolineare negli atti impositivi che emettono e nelle successive memorie di costituzione in giudizio che, in ordine al riparto della prova, nulla sia mutato rispetto a come veniva intesa la dialettica indiziaria prima dell'introduzione del comma 5 bis, dell'art. 7, D. Lgs 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022. A tale riguardo appare utile dipartire dal



confronto delle versioni letterali delle due norme: l'art. 2697 codice civile e l'indicato nuovo dettato normativo.

- **Art. 2697 codice civile:**

*“Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.*

- **Art. 7, comma 5bis, D.Lgs 546/1992:**

*“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.”.*

## Impatto del nuovo c

### Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**